



Notaio
Avv. Claudio Maciariello

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

"FRANCESCO MANSUTTI ETS"

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE

È costituita ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di seguito definito anche Codice del Terzo Settore, l'Associazione denominata:

"FRANCESCO MANSUTTI ETS"

ARTICOLO 2 = SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Latina, Viale XXI Aprile nn.76/78.

ARTICOLO 3 = DURATA

L'Associazione ha durata indeterminata ma può sciogliersi in qualsiasi momento per deliberazione dell'Assemblea degli aderenti in sede straordinaria.

ARTICOLO 4 = OGGETTO DELL' ASSOCIAZIONE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- contribuire a dare attuazione ai principi fondamentali della Costituzione con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4 e ai successivi non meno importanti 9, 18, 21, 33 e 34;

- promuovere riflessioni e attività utili a garantire il diritto al ricordo delle persone vittime innocenti del lavoro,

	approfondendone le storie individuali e costruendo, a partire	
	dalla testimonianza dei familiari delle vittime, una memoria	
	collettiva che diventi patrimonio identitario solido;	
	- valorizzare lo sport come esercizio di partecipazione alla	
	vita del territorio e concorrere alla formazione integrale e	
	sociale di ragazzi/e e di giovani, valorizzandone la domanda	
	educativa;	
	- favorire la nascita di un collegamento stabile tra tutte le	
	associazioni, gli enti, le scuole, le università e gli altri	
	soggetti collettivi impegnati per la legalità e contro le ma-	
	fie nei diversi settori di attività civili e sociali (della	
	cultura, dell'economia, della ricerca, dell'educazione,	
	dell'assistenza, dello sport, della tutela dell'ambiente e	
	della sostenibilità generale);	
	- perseguire finalità assistenziali, di promozione sociale e	
	del benessere psicofisico in genere, nonché di contrasto alla	
	povertà, all'esclusione sociale ed alle marginalità, anche a	
	favore di soggetti disabili;	
	- promuovere e realizzare un progetto educativo e di forma-	
	zione integrale della persona, attraverso momenti di cresci-	
	ta, di impegno e di aggregazione sociale.	
	L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svol-	
	gimento - in favore dei propri associati, di loro familiari o	
	di terzi - delle attività di interesse generale, nel rispetto	
	di quelle previste dal d.lgs. 117/2017, avvalendosi in modo	

	prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.	
	In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità,	
	l'Associazione intende operare nei seguenti settori di inte-	
	resse generale di cui all'art. 5, comma 1 del Decreto Legi-	
	slativo 3 luglio 2017, n. 117:	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,	
	nonché le attività culturali di interesse sociale con fina-	
	lità educativa;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	
	che, sportive e/o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo	
	Settore;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-	
	mativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della	
	povertà educativa;	
	- organizzazione e gestione di attività sportive dilettanti-	
	stiche;	
	- promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata.	

	L'Associazione faciliterà, inoltre, gli scambi d'informazione	
	scientifica e potrà patrocinare e/o organizzare convegni,	
	sollecitare l'intervento e la collaborazione delle autorità,	
	di enti, di istituzioni, società e privati cittadini mediante	
	la divulgazione della conoscenza.	
	L'Associazione collaborerà con le autorità, con gli istituti	
	ed i servizi dipartimentali universitari, e con altre istitu-	
	zioni competenti che abbiano le medesime finalità, anche me-	
	diante l'istituzione di borse di studio finalizzate.	
	L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fon-	
	di, a norma dell'art. 7 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, al	
	fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.	
	L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occa-	
	sionalmente - anche mediante offerte di beni di modico valore	
	o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni,	
	ricorrenze o campagne di sensibilizzazione - sia in forma or-	
	ganizzata e continuativa - anche mediante sollecitazione al	
	pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o ser-	
	vizi di modico valore - impiegando risorse proprie e di ter-	
	zi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi	
	di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i so-	
	stenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate	
	con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9	
	giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.	
	Per il conseguimento dello scopo potrà compiere tutte le ope-	

	razioni, mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute utili	
	o necessarie, compresa la richiesta agli associati di finan-	
	ziamenti di natura infruttifera da restituirsi secondo dispo-	
	nibilità finanziaria, oltre all'eventuale ricorso al credito	
	bancario.	
	L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del	
	Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di inte-	
	resse generale di cui al presente articolo, secondarie e	
	strumentali rispetto a queste ultime, se sono esercitate per	
	la realizzazione, in via esclusiva delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale perseguite.	
	L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità,	
	potrà avvalersi, oltre che dell'attività dei propri associa-	
	ti, di volontari, di lavoratori dipendenti e/o di lavoratori	
	autonomi, ma solo nel rispetto del d.lgs. 117/2017, in parti-	
	colare dell'art. 16 (Lavoro negli Enti del Terzo Settore), 17	
	(Volontario e Attività di Volontariato), 18 (Assicurazione	
	Obbligatoria).	
	TITOLO II	
	ADERENTI	
	ARTICOLO 5 = REQUISITI PER L'ADESIONE	
	L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla	
	realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo	
	spirito e gli ideali.	
	All'Associazione possono aderire le persone fisiche, compreso	

	i minorenni, e altri enti del terzo settore che non perseguo-	
	no scopo di lucro, previo versamento della quota per l'anno	
	in corso, se dichiarano di condividere le finalità che essa	
	si propone e di impegnarsi ad adempiere gli obblighi derivan-	
	ti dall'adesione.	
	L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può	
	essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in	
	ogni caso il diritto di recesso.	
	ARTICOLO 6 = AMMISSIONE	
	Chiunque intende aderire deve presentare domanda scritta al	
	Consiglio Direttivo che deciderà in merito.	
	La deliberazione di ammissione, da assumersi entro sessanta	
	giorni dal suo ricevimento, è comunicata all'interessato ed è	
	annotata nel libro degli associati entro tre giorni dalla sua	
	assunzione.	
	La delibera di diniego con le relative motivazioni è comuni-	
	cata all'aspirante entro quindici giorni dalla sua assunzione	
	a cura del Presidente del Consiglio Direttivo.	
	L'aspirante può entro sessanta giorni dalla comunicazione	
	della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea in un'apposita seduta o in occasione	
	della convocazione immediatamente successiva.	
	In caso di domande di ammissione presentate da minorenni, le	
	stesse dovranno essere controfirmate dagli esercenti la geni-	
	toriale responsabilità sui medesimi.	

	ARTICOLO 7 = DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ADERENTI	
	Tutti gli aderenti sono tenuti ad osservare lo Statuto e le	
	disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo partecipando	
	attivamente all'attività dell'Associazione ed al versamento	
	delle quote deliberate dal Consiglio Direttivo.	
	In particolare, senza che le seguenti elencazioni siano esau-	
	stive di tutti i diritti e doveri loro spettanti:	
	<i>Diritti</i>	
	- Eleggono gli organi associativi all'interno dei quali	
	possono essere loro stessi eletti;	
	- Votano in assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel	
	libro degli associati e in regola con il pagamento della quo-	
	ta associativa;	
	- Esaminano i libri sociali;	
	- Sono informati sull'andamento dell'esercizio sociale e	
	ne controllano l'andamento;	
	- Partecipano a tutte le iniziative e manifestazioni pro-	
	mosse dall'Associazione;	
	- Denunziano fatti che ritengono censurabili.	
	<i>Doveri</i>	
	- Rispettano il presente Statuto e i Regolamenti interni,	
	laddove esistenti;	
	- Versano la quota associativa annuale;	
	- Sostengono le attività dell'Associazione;	
	- Hanno un comportamento, tra associati e con i terzi, im-	

	prontato allo spirito di solidarietà, correttezza, buona fede	
	e rigore morale;	
	- Adempiono, nei termini previsti, alle obbligazioni as-	
	sunte nei confronti dell'Associazione;	
	- Pongono in prima istanza all'attenzione degli Organi in-	
	terni la risoluzione delle eventuali controversie che doves-	
	sero insorgere.	
	L'associato deve comunicare all'Associazione il proprio indi-	
	rizzo e-mail al quale ad ogni effetto sono inviate tutte le	
	comunicazioni previste dal presente Statuto o dalla legge con	
	particolare riguardo alla convocazione dell'Assemblea.	
	ARTICOLO 8 = CATEGORIE DI ASSOCIATI	
	I soci si distinguono nelle seguenti categorie:	
	a) fondatori;	
	b) sostenitori;	
	c) ordinari;	
	d) benemeriti.	
	A = FONDATORI	
	Sono coloro che hanno costituito l'Associazione.	
	Le quote annuali dei fondatori, per gli anni successivi a	
	quello della costituzione, sono determinate dal Consiglio Di-	
	rettivo, in misura non superiore a quella fissata per gli or-	
	dinari.	
	B = SOSTENITORI	
	Sono coloro che si impegnano a versare la speciale quota an-	

	nuale determinata dal Consiglio di Amministrazione.	
	C = ORDINARI	
	Sono coloro che si impegnano a versare la quota annuale de-	
	terminata dal Consiglio di Amministrazione.	
	D = BENEMERITI	
	Sono coloro che il Consiglio Direttivo può invitare a far	
	parte dell'Associazione e ammettere, anche senza obbligo di	
	versare il contributo annuo, e che per le loro doti morali	
	e/o impegno civile diano lustro all'Associazione, con durata	
	vitalizia, salvo il diritto di recesso.	
	Sono, inoltre, ammesse in questa categoria anche senza obbli-	
	go di contributo a tempo indeterminato, le amministrazioni	
	pubbliche che ne facciano richiesta.	
	ARTICOLO 9 = RECESSO ED ESCLUSIONE	
	La qualità di associato si perde per recesso, per esclusione	
	e per le altre cause previste dalla legge.	
	L'associato può sempre recedere liberamente con dichiarazione	
	scritta da comunicare in forma scritta al Consiglio Direttivo	
	che dovrà adottare entro i successivi trenta giorni un'appo-	
	sita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato	
	nei quindici giorni successivi. Il recesso avrà effetto dalla	
	data della comunicazione della delibera del Consiglio Diret-	
	tivo.	
	Il Consiglio Direttivo con delibera motivata può escludere un	
	associato per gravi motivi, quando egli non è più in grado di	

	collaborare per le finalità che si propone l'Associazione op-	
	pure quando con il suo comportamento danneggia moralmente o	
	materialmente l'attività o comunque, si rifiuta, senza giu-	
	stificato motivo, di adempiere agli impegni assunti e, in	
	particolare, è moroso nel versamento delle quote. L'esclusio-	
	ne ha effetto dal giorno in cui l'interessato ha ricevuto co-	
	municazione della delibera.	
	La delibera di esclusione è impugnabile dinanzi al collegio	
	arbitrale entro sessanta giorni dalla sua comunicazione, sal-	
	vo in ogni caso l'applicazione della clausola arbitrale del	
	presente Statuto e il ricorso all'attività giudiziaria.	
	ARTICOLO 10 = CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO	
	L'associato che per qualunque motivo cessa di appartenere	
	all'Associazione non ha diritto al rimborso dei contributi	
	versati.	
	L'associato che cessa di appartenere all'Associazione, a	
	qualsiasi categoria appartenga, resta tuttavia responsabile	
	per il pagamento delle quote maturate e per le obbligazioni	
	eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione fino	
	alla data del recesso.	
	TITOLO III	
	PATRIMONIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA	
	ARTICOLO 11 = PATRIMONIO E QUOTE	
	Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:	
	a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;	

	b) contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali o Istituzioni Pubbliche in genere, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, oltre che dell'Unione Europea come di altri Organismi Internazionali;	
	c) versamenti annuali degli aderenti;	
	d) donazioni e lasciti testamentari, elargizioni e sussidi di persone fisiche e di enti privati e pubblici;	
	e) entrate derivanti dallo svolgimento delle attività sociali, raccolte di fondi compiute mediante sollecitazione al pubblico e cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;	
	f) proventi da attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore;	
	g) rendite patrimoniali;	
	h) erogazioni e/o lasciti diversi;	
	i) ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo Settore.	
	Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria a perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministra-	

	tori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso	
	di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento anche in-	
	dividuale del rapporto associativo.	
	ARTICOLO 12 = ESERCIZIO CONTABILE	
	L'esercizio contabile va dal 1° gennaio al 31 dicembre di o-	
	gni anno.	
	ARTICOLO 13 = RENDICONTO	
	L'Assemblea in sede ordinaria sarà convocata entro 120 giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio, oppure entro 180 giorni quando	
	lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto dell'Associazione, per l'approvazione del bilan-	
	cio dell'Associazione redatto nelle forme previste dalla leg-	
	ge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestio-	
	nale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'en-	
	te, e dalla relazione di missione che illustra le poste di	
	bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le	
	modalità di perseguimento delle finalità statutarie.	
	Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell'Asso-	
	ciazione venti giorni prima della data di convocazione	
	dell'Assemblea, affinché tutti gli aderenti possano prenderne	
	visione.	
	Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate, comunque	
	denominate, sono superiori ad un milione di euro, l'Associa-	
	zione deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio so-	

	ziale redatto secondo linee guida adottate con decreto del	
	Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto,	
	tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata	
	e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione	
	dell'impatto sociale delle attività svolte.	
	Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque de-	
	nominate, sono superiori a centomila euro annui, l'Associa-	
	zione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio si-	
	to internet, o nel sito internet della rete associativa di	
	cui all'articolo 41 del Codice del Terzo Settore, alla quale	
	l'Associazione aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o	
	corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti de-	
	gli organi sociali, ai dirigenti nonché agli associati.	
	Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione può redigere un	
	rendiconto per cassa in luogo del bilancio.	
	TITOLO IV	
	ORGANI	
	ARTICOLO 14 = ORGANI SOCIALI	
	Gli organi dell'Associazione sono:	
	a) l'Assemblea degli aderenti;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente;	
	d) l'Organo di controllo;	
	e) il Collegio dei Probiviri.	
	Ai componenti degli organi sociali, salvo quelli di cui	

	all'articolo 30 comma 5 del Codice del Terzo Settore, non può	
	essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spe-	
	se effettivamente sostenute e documentate per l'attività pre-	
	stata ai fini dello svolgimento della funzione.	
	CAPO I	
	ASSEMBLEA	
	ARTICOLO 15 = ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è composta, con parità di voto, dalla riunione di	
	tutti gli associati, fondatori, sostenitori, ordinari e bene-	
	meriti. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti	
	nel libro degli associati da almeno tre mesi e ciascun asso-	
	ciato ha diritto ad un solo voto.	
	ARTICOLO 16 = CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, a cura del	
	Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, mediante	
	avviso affisso presso la sede sociale almeno otto giorni pri-	
	ma dell'adunanza ed inviato a mezzo posta elettronica (mail	
	ordinaria o pec) spedita al domicilio risultante dal libro	
	soci ovvero comunicata con altre modalità equipollenti (sms).	
	L'avviso deve contenere la data dell'Assemblea, l'orario, il	
	luogo, l'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda	
	convocazione. Con le stesse modalità l'Assemblea deve essere	
	convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo	
	degli aderenti aventi diritto di voto.	
	Su invito del Presidente del Consiglio Direttivo, potranno	

	partecipare alle assemblee personalità che, per il ruolo ri-	
	coperto oppure per le esperienze acquisite, come della vo-	
	lontà di perseguire gli stessi scopi dell'Associazione, siano	
	ritenute in grado di apportare dei validi contributi all'As-	
	sociazione, siano essi in termini di idee che economici.	
	ARTICOLO 17 = COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea dell'Associazione:	
	a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	b) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione le-	
	gale dei conti;	
	c) approva il bilancio;	
	d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	e) delibera sull'esclusione degli associati;	
	f) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello	
	Statuto;	
	g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	
	la scissione dell'Associazione;	
	i) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o	
	dall'Atto costitutivo alla sua competenza.	
	ARTICOLO 18 = COSTITUZIONE E DELIBERE	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Diret-	
	tivo o da un associato designato dall'Assemblea.	

	Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono	
	approvate a maggioranza dei votanti e con la presenza di al-	
	meno la metà degli associati.	
	In seconda convocazione la deliberazione è approvata a mag-	
	gioranza dei votanti qualunque sia il numero degli intervenu-	
	ti.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, e in quelle	
	che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non	
	hanno diritto di voto.	
	Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto è necessaria	
	la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il	
	voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devolu-	
	zione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre	
	quarti degli associati.	
	L'Assemblea è validamente costituita, in mancanza di convoca-	
	zione, se sono presenti tutti gli aderenti nonché tutti i	
	componenti dell'Organo amministrativo e dell'Organo di con-	
	trollo.	
	È consentito l'intervento in Assemblea con mezzi di comunica-	
	zione dislocati in più luoghi attraverso collegamenti in au-	
	dio o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il me-	
	todo collegiale. In tal caso l'Assemblea si reputa svolta nel	
	luogo ove sono presenti il Presidente ed il verbalizzante e	
	sono adottate le misure necessarie affinché:	

	a) il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio	
	ufficio di presidenza, accerti l'identità e la legittimazione	
	di tutti gli intervenuti, ovunque essi si trovino, regoli lo	
	svolgimento dell'adunanza, possa constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	b) il verbalizzante percepisca adeguatamente i fatti da ver-	
	balizzare;	
	c) tutti gli intervenuti possano partecipare alla discussione	
	e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno.	
	Singole delibere su iniziativa del Consiglio Direttivo o su	
	richiesta di un decimo degli associati possono essere appro-	
	vate mediante consultazione degli associati, senza la convo-	
	cazione di un'assemblea, con il voto palese, favorevole o	
	contrario, da esprimersi con mezzi telematici che assicurino	
	l'identificazione del soggetto votante e la certezza del voto	
	espresso. In tal caso le operazioni di voto hanno una durata	
	non inferiore a un giorno per ogni cento associati o frazione	
	di cento.	
	Le modalità tecniche di svolgimento delle consultazioni con	
	mezzi telematici sono determinate da un regolamento delibera-	
	to dal Consiglio Direttivo.	
	ARTICOLO 19 = ESERCIZIO DEL VOTO	
	Non hanno diritto di voto gli associati che non sono in rego-	
	la con il pagamento delle quote annuali, se obbligati.	

	Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da	
	un altro associato mediante delega scritta, anche in calce	
	all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresen-	
	tare sino ad un massimo di tre associati, se l'Associazione	
	ha un numero di associati inferiore a cinquecento, e di cin-	
	que associati, se l'Associazione ha un numero di associati	
	non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e	
	quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile, in quanto compa-	
	tibili.	
	Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è	
	esercitato sino al compimento del diciottesimo anno di età,	
	dall'esercente la genitoriale responsabilità sui medesimi; è	
	peraltro esclusa la partecipazione all'elettorato passivo dei	
	minori di età.	
	La rappresentanza degli enti pubblici e privati in Assemblea	
	è regolata dalle norme di legge e di statuto applicabili a	
	ciascuno di essi.	
	CAPO II	
	CONSIGLIO DIRETTIVO	
	ARTICOLO 20 = COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E DELIBERE	
	L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo com-	
	posto da un numero di componenti non superiore a cinque, li-	
	beramente eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi	
	amministratori che sono nominati nell'Atto costitutivo. Tutti	
	gli associati, in regola con il pagamento della quota asso-	

	ciativa, sono eleggibili.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone	
	fisiche associate ovvero designate dagli enti giuridici asso-	
	ciati. Non può essere nominato amministratore, e se nominato	
	decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fal-	
	lito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'in-	
	terdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapa-	
	cità ad esercitare uffici direttivi.	
	I componenti durano in carica per un quinquennio.	
	Nel caso in cui vengano a mancare uno o più consiglieri, il	
	Consiglio, con il voto favorevole di tutti i suoi componenti,	
	provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione, sce-	
	gliendoli tra gli aderenti, quale che sia la categoria di ap-	
	partenenza. I consiglieri così nominati restano in carica fi-	
	no alla scadenza degli altri consiglieri.	
	Il Consiglio è convocato senza particolari formalità ad ini-	
	ziativa del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga op-	
	portuno oppure su richiesta di un terzo dei suoi membri.	
	Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza asso-	
	luta dei componenti, e in caso di parità prevale il voto del	
	Presidente.	
	È consentito l'intervento nel Consiglio Direttivo con mezzi	
	di comunicazione dislocati in più luoghi attraverso collega-	
	menti in audio o videoconferenza, a condizione che sia ri-	
	spettato il metodo collegiale. In tal caso il Consiglio Di-	

	rettivo si reputa svolto nel luogo ove sono presenti il Pre-	
	sidente ed il verbalizzante e sono adottate le misure neces-	
	sarie affinché:	
	a) il Presidente del Consiglio Direttivo, anche a mezzo del	
	proprio ufficio di presidenza, accerti l'identità e la legit-	
	timazione di tutti gli intervenuti, ovunque essi si trovino,	
	regoli lo svolgimento dell'adunanza, possa constatare e pro-	
	clamare i risultati della votazione;	
	b) il verbalizzante percepisca adeguatamente i fatti da ver-	
	balizzare;	
	c) tutti gli intervenuti possano partecipare alla discussione	
	e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno.	
	Su invito del Presidente del Consiglio Direttivo, potranno	
	partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo personalità	
	che, per il ruolo ricoperto oppure per le esperienze acquisi-	
	te, come della volontà di perseguire gli stessi scopi	
	dell'Associazione, siano ritenute in grado di apportare dei	
	validi contributi all'Associazione, siano essi in termini di	
	idee che economici.	
	Il Consiglio elegge nel proprio ambito il Presidente ed even-	
	tualmente il Presidente Onorario ed il Vice Presidente, se	
	non vi provvede l'Assemblea all'atto della nomina dei suoi	
	componenti.	
	Il Segretario è nominato di volta in volta dal Presidente.	

	Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della	
	loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi	
	il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domi-	
	cilio, la cittadinanza e a quali di essi è attribuita la rap-	
	presentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o con-	
	giuntamente.	
	ARTICOLO 21 = POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Al Consiglio competono, nell'ambito delle leggi vigenti, tut-	
	ti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria	
	dell'Associazione.	
	Il Consiglio ha facoltà di delegare ad uno o più dei suoi	
	componenti le sue attribuzioni ad eccezione della redazione	
	del bilancio e della convocazione dell'Assemblea e di altre	
	attribuzioni non delegabili per legge.	
	ARTICOLO 22 = PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	
	Il Presidente è il rappresentante istituzionale dell'Associa-	
	zione, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e svolge	
	tutte le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto.	
	ARTICOLO 23 = PRESIDENTE ONORARIO	
	Il Presidente Onorario cura le pubbliche relazioni dell'Asso-	
	ciatione e interviene con facoltà di parola ma senza diritto	
	di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.	
	ARTICOLO 24 = RAPPRESENTANZA LEGALE	
	La firma e la rappresentanza dell'Associazione spettano al	

	Presidente del Consiglio Direttivo ed eventualmente ad altri	
	componenti designati dal Consiglio stesso, il quale, in tal	
	caso, determina, per ciascuno di essi, l'ambito dei poteri e	
	le modalità di esercizio, specificando, se i consiglieri de-	
	signati sono più d'uno, se essi devono agire congiuntamente o	
	disgiuntamente. In caso di assenza o di impedimento il Presi-	
	dente è sostituito dal Vice Presidente.	
	Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori per il com-	
	pimento di singoli atti o categorie di atti.	
	Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponi-	
	bili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazio-	
	nale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne siano	
	stati a conoscenza.	
	CAPO III	
	ORGANI DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI	
	ARTICOLO 25 = ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI	
	L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato laddove	
	l'Assemblea lo ritenga opportuno ovvero quando è obbligatorio	
	per legge.	
	Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo	
	2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo	
	sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo	
	2397, comma secondo, del Codice Civile. Essi durano in cari-	
	ca per tre esercizi. Nel caso di Organo di controllo colle-	
	giale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno	

	uno dei componenti.	
	L'Organo di controllo svolge compiti di monitoraggio dell'os-	
	servanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui	
	agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore ed in	
	caso di redazione del bilancio attesta che esso è stato re-	
	dato in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14	
	del medesimo Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti	
	del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezio-	
	ne e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli ammi-	
	nistratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o	
	su determinati affari.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione, anche con riferimento alle disposizioni del decre-	
	to legislativo 8 giugno 2001, n. 231, se applicabili, nonché	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	Esso può inoltre esercitare, se tutti i suoi componenti pos-	
	seggono i requisiti prescritti a tal fine, il controllo lega-	
	le dei conti quando è prescritto dalla legge, oppure quanto	
	l'Assemblea lo ritenga opportuno.	
	Salvo quanto previsto dal precedente capoverso, l'Associazione	

	ne nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritto/a nell'apposito registro laddove lo ritenga opportuno ovvero quando è obbligatorio per legge.	
	CAPO IV	
	COLLEGIO DEI PROBIVIRI	
	ARTICOLO 26 = COLLEGIO DEI PROBIVIRI	
	L'Assemblea ordinaria nomina fra gli associati tre Probiviri effettivi e un supplente che durano in carica per tre esercizi. Essi sono rieleggibili e prestano il loro servizio gratuitamente, salvo il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute e documentate così come sostenute per l'espletamento dell'incarico.	
	Il Collegio elegge al suo interno il Presidente che provvede alla sua convocazione, quando occorra, e ne dirige i lavori.	
	Si applicano in quanto compatibili le norme di cui al capo II del presente Statuto.	
	ARTICOLO 27 = COMPETENZA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI	
	Il Collegio dei Probiviri è un organo interno all'Associazione ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra associati e Associazione.	
	Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento della propria attività così come definito nel regolamento che sarà da esso approvato entro sessanta giorni dalla sua nomina. Sono fatti salvi in ogni caso l'applicazione della clausola arbitrale	

	del presente Statuto e il ricorso all'autorità giudiziaria.	
	TITOLO V	
	COMITATO SCIENTIFICO	
	ARTICOLO 28 = COMITATO SCIENTIFICO	
	L'Associazione può affidare ad esperti esterni, in posizione	
	di assoluta indipendenza e con piena autonomia scientifica e	
	didattica, la supervisione dei suoi programmi, anche attra-	
	verso la formulazione di proposte e raccomandazioni.	
	In caso di nomina di due o più esperti, essi formano un comi-	
	tato che elegge nel suo ambito il Presidente.	
	Si applicano in quanto compatibili le norme di cui al capo II	
	del presente Statuto.	
	TITOLO VI	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ARTICOLO 29 = REGOLAMENTO INTERNO E CODICE ETICO	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione	
	è disciplinato da un regolamento interno, approvato dal Con-	
	siglio Direttivo; il Codice Etico, anch'esso approvato dal	
	Consiglio Direttivo, è elaborato per assicurare che i valori	
	etici dell'Associazione siano chiaramente definiti costituen-	
	do così l'elemento base della cultura associativa, nonché lo	
	standard di comportamento di tutti i collaboratori di France-	
	sco Mansutti Ets nella conduzione delle attività e delle ini-	
	ziative promosse dall'Associazione.	
	ARTICOLO 30 = SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

	L'Assemblea può deliberare lo scioglimento anticipato	
	dell'Associazione con la maggioranza prescritta dall'art. 18.	
	Sia nel caso precedente, che in tutti gli altri casi di scio-	
	glimento, l'Assemblea, con le maggioranze richieste per le	
	modifiche statutarie, delibera sulla nomina di uno o più li-	
	quidatori, come sulla destinazione dei fondi residui.	
	Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio	
	di cui all'articolo 45, comma 1 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117,	
	e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri	
	enti del terzo settore con finalità analoghe o con fini di	
	pubblica utilità o, in mancanza, alla Fondazione Italia So-	
	ciale.	
	ARTICOLO 31 = LIBRI SOCIALI	
	Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17,	
	comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione de-	
	ve tenere:	
	a) il libro degli associati o aderenti;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assem-	
	blee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti	
	per atto pubblico;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo	
	direttivo, dell'Organo di controllo, e di eventuali altri or-	
	gani sociali;	
	d) se presenti, il libro dei volontari che svolgono la loro	
	attività in modo non occasionale.	

	I libri di cui alle lettere a), b) e d) sono tenuti a cura	
	dell'Organo amministrativo. I libri di cui alla lettera c)	
	sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.	
	ARTICOLO 32 = INDIRIZZO E-MAIL DELL'ASSOCIATO	
	L'indirizzo e-mail dell'associato comunicato al Consiglio Di-	
	rettivo è riportato nel libro degli associati.	
	ARTICOLO 33 = CLAUSOLA ARBITRALE	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli aderenti	
	all'Associazione, tra questi e l'Associazione, tra uno o più	
	amministratori e l'Associazione, e che il Collegio dei Probi-	
	viri non sia riuscito a definire, qualora coinvolto, e che	
	abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto as-	
	sociativo, escluse le controversie per le quali è obbligato-	
	rio l'intervento del Pubblico Ministero, sarà devoluta ad un	
	Collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati nel nume-	
	ro di due dalle parti e il terzo, nella veste di Presidente	
	del Collegio, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha	
	sede l'Associazione; tale Collegio arbitrale deciderà sulle	
	controversie sulle quali sarà chiamato a decidere ai sensi di	
	legge, ritualmente e secondo diritto.	
	ARTICOLO 34 = RINVIO	
	Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle	
	disposizioni del Codice del Terzo Settore e relative disposi-	
	zioni attuative e, in quanto applicabili, alle disposizioni	
	del Codice Civile e delle leggi che regolano la materia.	

[illegible]